



## TRIBUNALE DI LECCE

**G.E. DOTT.SSA MARIA GABRIELLA PERRONE**  
**PROCEDURA ESECUTIVA N. 328/2024R.G.E.**  
**CUSTODE GIUDIZIARIO E PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE**  
**OPERAZIONI DI VENDITA: AVV. FEDERICO MAZZARELLA DE**  
**PASCALIS**

### **AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI** **PRIMO ESPERIMENTO**

L'avv. Federico Mazzarella De Pascalis, con studio in Lecce alla via Braccio Martello n. 36, indirizzo mail [avv.fmazzarelladepascalis@gmail.com](mailto:avv.fmazzarelladepascalis@gmail.com), PEC [mazzarelladepascalis.federico@ordavvle.legalmail.it](mailto:mazzarelladepascalis.federico@ordavvle.legalmail.it), TEL. 0832/391972, Cell. 3356683041, già Custode Giudiziario e nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza del 26.02.2026

#### **AVVISA**

che il **giorno 15 LUGLIO 2026 alle ore 12,00** - l'eventuale gara tra gli offerenti verrà avviata dal delegato subito dopo aver terminato la deliberazione sulle offerte pervenute e terminerà il quinto giorno successivo, **22 luglio 2026 ore 12,00**, nel medesimo orario in cui è iniziata - tramite la piattaforma [www.garatelematica.it](http://www.garatelematica.it), relativa al gestore [OXANET.IT Srl](http://OXANET.IT) procederà alla

### **VENDITA SENZA INCANTO** **CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

del seguente lotto UNICO, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti redatta dall'arch. Valentina Galluccio nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile.

#### **LOTTO UNICO**

**A) Appartamento a GALATINA via Liguria 111 e via Friuli n. 18, della superficie commerciale di 106,15 mq. per la quota di 1/1 di piena proprietà.**

Abitazione in Galatina (LE) sita al piano primo di un più ampio edificio ad uso residenziale su due piani fuori terra posto tra via Liguria e via Friuli e con all'interno altre unità immobiliari, tra cui il garage, anch'esso oggetto di pignoramento e del presente Lotto 1 quale corpo B.

L'edificio di cui sono parte le due unità pignorate si trova in una zona semicentrale di Galatina, distante circa m.600 dal centro storico e circa un chilometro dalla stazione ferroviaria cittadina. Con accesso dal civico 111 di via Liguria, corrispondente ad un vano scala comune, quest'ultimo bene comune non censibile e tuttavia privo di un proprio identificativo catastale, l'abitazione si compone di ingresso-ampio corridoio, soggiorno, due vani letto, tinello, cucina e

bagno, per una superficie utile complessiva di circa mq. 86, oltre a due balconi, rispettivamente sul fronte e sul retro del fabbricato.

Sul lato nord dell'abitazione, lungo il confine con altra proprietà, è presente un pozzo luce, parte del quale, alla data del sopralluogo, è risultata coperta per la realizzazione di una scala per il collegamento interno dell'abitazione al sottostante garage. Come riportato anche nel cap.8.

#### **GIUDIZI DI CONFORMITÀ**

Sebbene la suddetta scala sia stata rappresentata negli elaborati grafici di cui alla S.C.I.A. prot. n.20147 del 13/06/2014, la stessa non è riportata nei titoli autorizzativi (Autorizzazione Sindacale del 10/04/1964 e Nulla Osta del 16/07/1968) e costituisce difformità nonché intervento non sanabile rispetto alla strumentazione urbanistica vigente, e pertanto è necessario prevederne la rimozione con ripristino del pozzo luce.

Con solai piani ed altezza utile di circa m.3,38 e murature intonacate e tinteggiate, l'abitazione è dotata di impianto di riscaldamento tradizionale con elementi radianti puntuali e caldaia ubicata nel garage. Come da allegata documentazione fotografica (All.1), nel suo complesso l'immobile presenta delle finiture interne standard ed è in uno stato conservativo sufficiente.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1, ha un'altezza interna di m.3,38.

**Identificazione catastale:** foglio 77 particella 442 sub. 8 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita 312,46 Euro, indirizzo catastale: via Liguria n.111, piano: 1. L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra. Immobile costruito nel 1968 ristrutturato nel 2014.

**B) Garage a GALATINA via Liguria 111 e via Friuli n.18, della superficie commerciale di 31,00 mq. Per la quota di 1/1 di piena proprietà.**

Garage in Galatina (LE), al piano terra di un più ampio edificio ad uso residenziale su due piani fuori terra posto tra via Liguria e via Friuli, con all'interno altre unità immobiliari tra cui l'abitazione, anch'essa oggetto di pignoramento e del presente Lotto 1, quale corpo A.

L'edificio di cui sono parte le due unità pignorate è sito in una zona semicentrale di Galatina, distante circa m.600 dal centro storico e circa un chilometro dalla stazione ferroviaria della cittadina. Con accesso diretto dal civico 18 di via Friuli, e superficie catastale di circa mq.31, il garage si compone di un unico ampio vano di altezza interna di circa m.4,05, all'interno del quale è stata ricavata una superficie soppalcata di circa mq.11 realizzata con solaio latero-cementizio ed accessibile tramite scala in cemento armato.

#### **GIUDIZI DI CONFORMITÀ**

Su parte dell'ingombro del pozzo luce posto sul lato nord a confine con altra proprietà è stato ricavato un vano scala interno di collegamento tra il garage e la sovrastante abitazione che, sebbene rappresentato nelle tavole di cui alla S.C.I.A. prot. n.20147 del 13/06/2014, non è riportato nei titoli autorizzativi (Autorizzazione Sindacale del 10/04/1964 e Nulla Osta del 16/07/1968), costituendo intervento non sanabile rispetto la vigente strumentazione urbanistica, e pertanto se ne prevede la rimozione con ripristino del pozzo luce.

Stesso dicasi per il suddetto soppalco, la cui superficie supera quella consentita dal Regolamento Edilizio Comunale, e pertanto risulta necessaria una parziale demolizione dello stesso.

Con solai piani e murature intonacate e tinteggiate, il garage alloggia al proprio interno la caldaia dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione; come evincibile dall'allegata documentazione fotografica, nel suo complesso l'unità si presenta in stato di abbandono con accumulo di notevole quantità di materiale, rendendone difficile l'ispezionabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di m.4,05.

**Identificazione catastale:** foglio 77 particella 442 sub. 7 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 30 mq, rendita 88,31 Euro, indirizzo catastale: via Friuli, piano: T.

## STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI AL TEMPO DEL SOPRALLUOGO

Alla data del sopralluogo, le unità immobiliari del presente Lotto 1 (abitazione a piano primo e garage a piano terra) censite nel N.C.E.U. Comune di Galatina al Foglio 77 part.442 sub.8 cat.A/3 e sub.7 cat.C/6), risultano occupate dalla

la quale dichiara di occupare i suddetti beni assieme al proprio compagno ed al figlio minore, a titolo di comodato gratuito.

A tal proposito, dall'accesso agli atti effettuato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, come da allegata documentazione ricevuta in data 15/09/2025 prot. n.212866, non risulta registrato alcun contratto di locazione o similari presso l'Ufficio Territoriale di Lecce sugli immobili oggetto di pignoramento.

### CONFORMITA' EDILIZIA

Sono state rilevate le seguenti difformità: in sede di sopralluogo, rispetto ai progetti di cui all'Autorizzazione Sindacale del 10/04/1964 (relativa alla realizzazione del garage), al Nulla Osta del 16/07/1968 (relativo alla sopraelevazione del fabbricato) e a quanto indicato nella successiva pratica S.C.I.A. prot. n.20147 del 13/06/2014, e come evincibile dal confronto tra le tavole progettuali, la documentazione fotografica e la planimetria riportante lo stato di fatto riguardante l'abitazione, sono state riscontrate alcune difformità urbanistico-edilizie, regolarizzabili mediante adempimenti/oneri meglio evidenziati nel par. 8.3 della perizia. L'immobile risulta non conforme ma regolarizzabile.

### CONFORMITA' CATASTALE

Sono state rilevate le seguenti difformità: dal confronto tra le planimetrie catastali presenti in atti e lo stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo (All.1), è emersa una dimensione differente dei due balconi (sul fronte e sul retro) dell'abitazione.

Le difformità sono regolarizzabili mediante: come indicato nel par.8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA, sia per l'abitazione che per il garage sono state riscontrate alcune difformità urbanistiche, non regolarizzabili, delle quali è necessario prevedere la completa o parziale rimozione.

Di conseguenza, risulta opportuno l'aggiornamento delle planimetrie catastali di entrambe le unità pignorate, con presentazione di n.2 pratiche D.O.C.F.A.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Costi di regolarizzazione:

- presentazione n.2 pratiche D.O.C.F.A. (oneri soggetti ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria): €.140,00
- spese tecniche per la redazione delle pratiche: €.700,00

### CONFORMITÀ URBANISTICA.

Sono state rilevate le seguenti difformità: in sede di sopralluogo, rispetto ai progetti di cui all'Autorizzazione Sindacale del 10/04/1964 (relativa alla realizzazione del garage), al Nulla Osta del 16/07/1968 (relativo alla sopraelevazione del fabbricato) e a quanto indicato nella successiva pratica S.C.I.A. prot. n.20147 del 13/06/2014, e come evincibile dal confronto tra le tavole progettuali, la documentazione fotografica e la planimetria riportante lo stato di fatto riguardante l'abitazione (All.1), sono state riscontrate le seguenti difformità: 1) differente dimensione del pozzo luce, posto lungo il confine nord dell'abitazione con altra proprietà, in virtù della realizzazione, al suo interno, di una scala di collegamento tra l'abitazione ed il garage (rispettivamente sub.8 e sub.7), che pertanto risultano attualmente comunicanti; 2) chiusura della finestra della cucina verso il pozzo luce; 3) diversa dimensione dei due balconi (sul fronte e sul retro) dell'abitazione; 4) sebbene rappresentato nelle tavole di cui alla S.C.I.A. prot. n.20147 del 13/06/2014, il torrino di accesso al lastrico solare dell'edificio di cui sono parte le unità immobiliari pignorate, non è indicato nel progetto di cui al Nulla Osta del 16/07/1968; 5) sul suddetto lastrico solare di copertura dell'edificio di cui sono parte le unità immobiliari pignorate, in aderenza al torrino del vano scala, è presente un manufatto in struttura metallica,

pannelli coibentati e copertura in lamiera, delle dimensioni di circa mq.5,50 ed altezza media di circa m.2,10, utilizzato come deposito dagli occupanti dei beni pignorati; 6) sebbene rappresentato nelle tavole di cui alla S.C.I.A. prot. n.20147 del 13/06/2014, il piano ammezzato (soppalco) con altezza utile di circa m.1,90 riscontrato nel garage non è indicato nel progetto di cui all'Autorizzazione Sindacale del 10/04/1964.

Le difformità sono regolarizzabili mediante: con riferimento alle modifiche di cui ai punti 1) e 5), trattasi di difformità non sanabili secondo la vigente strumentazione urbanistica del Comune di Galatina. È pertanto necessario prevedere la rimozione sia del vano scala interno di collegamento tra l'abitazione (sub.8) ed il garage (sub.7), con il ripristino del pozzo luce, sia del manufatto posto sul lastrico solare di copertura e destinato a deposito. Con riferimento al soppalco realizzato nel garage, la relativa superficie supera quella consentita dal Regolamento Edilizio Comunale e pertanto risulta necessaria una parziale demolizione dello stesso. Le ulteriori difformità riscontrate risultano sanabili tramite presentazione di pratica S.C.I.A. in sanatoria ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. 380/2001 (i cui oneri di regolarizzazione minima, soggetti ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria, ammontano a circa € 1.032,00), per modifiche interne e di prospetto, in cui è possibile inserire anche le suddette opere di demolizione e ripristino. I costi stimati per le suddette opere di demolizione e ripristino sono stati calcolati facendo riferimento al Listino Prezzi Regione Puglia Edizione Luglio 2025, ed includendo le spese per il trasporto e lo smaltimento delle macerie in discariche autorizzate si è pervenuti ad un importo complessivo di circa euro 22.000,00. Le spese tecniche per la redazione della pratica ammontano invece ad un importo di circa € 3.000,00.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Costi di regolarizzazione:

- oneri di regolarizzazione minima, soggetti ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria, per presentazione pratica S.C.I.A. in sanatoria: €.1.032,00
- diritti di segreteria, soggetti ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria: €.160,00
- costi stimati opere di rimozione e ripristino: €.22.000,00
- spese tecniche per la redazione della pratica: €.3.000,00

**La stima complessiva del lotto unico in vendita al netto delle detrazioni ed aggiustamenti ammonta ad € 55.992,05**

<u>PREZZO BASE</u>	<u>RILANCIO</u>	<u>CAUZIONE</u>
<u>€ 55.992,05</u>	<u>€ 1.000,00</u>	<u>10% prezzo offerto</u>

**L'offerta minima ai sensi dell'art. 571 cpc è pari ad € 41.994,00**

Cauzione pari al 10% del prezzo offerto.

Si precisa che in fase di presentazione dell'offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

I predetti beni sono meglio descritti nella relazione di stima a firma del perito arch. Valentina Galluccio, agli atti della procedura che deve essere consultata dall'offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

#### **DETERMINA**

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

#### **DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA**

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica con le modalità indicate, entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, ovvero entro le ore 12,00 del giorno 8 luglio 2026 inviandole all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia [offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 cpc, onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono l'offerente ovvero il presentatore. Offerenti e presentatore possono coincidere. Ove siano soggetti diversi devono essere indicati i dati dell'offerente e i dati del presentatore, nonché i relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti.
- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.
- Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
- Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.
- L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);
- le domande dovranno essere munite (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica;

le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26

febbraio 2015, a cui si rinvia nonché dall'ordinanza di vendita pubblicata unitamente al presente avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia all'indirizzo [www.oxanet.it](http://www.oxanet.it) e [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it), nonché all'indirizzo del Gestore designato per la vendita.

Le suddette modalità comunque, per comodità, si richiamano sinteticamente:

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA "TELEMATICA":**

1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche (<https://pvp.giustizia.it/pvp/>), a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato;

2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:

a) i dati del presentatore (dati anagrafici - cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA-, quelli di residenza e di domicilio);

- se l'offerente risiede fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 co. 2 d.m. n. 32 26.02.2015;

b) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;

c) i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti;

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta;

- se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.

- L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione ma prima del

versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7°, del D.M. 227/2015);

d) i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;

e) l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;

f) la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.

3) Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571 co. 3 c.p.c., dovranno essere depositate con le modalità indicate, entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia [offertapvp.dgsia@giustiziacert.it](mailto:offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del professionista delegato che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, overosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

- a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;
- b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;
- c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;
- d) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

8) **All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:**

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;
- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto del gestore dell'importo della cauzione;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge o la dichiarazione ex art. 179 cc qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);
- se il soggetto offerente è minorenni o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del registro delle imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc ...) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della persona giuridica;
- se l'offerta sia formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta;
- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale. In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:**

esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato al gestore **OXANET.IT SRL** le cui coordinate sono: IBAN IT T49H0103079651000011677227 con unica causale "ASTA"; la cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere **accreditata** entro le ore 12,00 del giorno precedente l'asta affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito (esclusi sabato, domenica e festivi);

#### **IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:**

salvo quanto previsto dall'art. 571 cpc, l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

#### **SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:**

le buste telematiche contenenti le offerte saranno aperte dal professionista delegato solo nella data e nell'ora dell'udienza di vendita telematica indicata. La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, per cui non potranno avere accesso altri interessati, a qualunque titolo, diversi dagli stessi offerenti ammessi, avrà luogo tramite l'area riservata del portale del gestore designato accedendo alla stessa con le credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casella

di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta;

qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata la gara; nel computo dei cinque giorni non si computeranno i sabati, le domeniche e le altre festività secondo il calendario nazionale;

durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata;

**TERMINI PER IL SALDO PREZZO:**

in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, che non potrà in nessun caso essere superiore a 120 giorni;

**OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:**

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

**ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei tre giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

## DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale); entro il medesimo termine dovrà essere versato, oltre al prezzo, le spese connesse al decreto di trasferimento ivi compreso il 50% del compenso spettante al P.D. per le operazioni relative al Decreto di Trasferimento della proprietà nonché le relative spese generali, solo all'esito di tali adempimenti sarà emesso il Decreto di Trasferimento;

non è consentita la rateizzazione del saldo prezzo;

qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16/07/1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21/01/1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 10/09/1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità sopra indicate; l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... del ..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura;

le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del D. Lgs. 21/11/2007, n. 231.

Per ogni altro obbligo ed adempimento si rimanda a quanto previsto dall'ordinanza di vendita.

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE**

Le formalità pubblicitarie previste sono le seguenti, a cura dal professionista delegato:

La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita;

i siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art.490 co.2 c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono: [www.oxanet.it](http://www.oxanet.it), [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it), [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e all'indirizzo web del gestore designato per la vendita;

è stata disposta dal Giudice altresì la pubblicazione di un estratto sul quotidiano *Tuttomercato* e sul mensile *Vendite giudiziarie* e siti web correlati;

### **RENDE NOTO**

che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al DPR 06/06/2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della L. n. 47 del 28/02/1985 come integrato e modificato dall'art. 46 del DPR 06/06/2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri inerenti la procedura esecutiva che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti e presenti apposita istanza, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

### **AVVERTE**

che in base a quanto disposto dall'art. 624-bis cpc, il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

che, in base a quanto disposto dall'art.161-bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580 c.p.c.;

che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., l'estinzione del processo;

che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati;

che la partecipazione alla vendita implica:

la lettura integrale della relazione di stima o dei relativi allegati presenti nel web;

l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso di vendita e nell'ordinanza di vendita;

la dispensa degli organi della procedura del rilascio della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza e dell'attestato di certificazione energetica

#### **INFORMA**

- *l'aggiudicatario, nel caso in cui non intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, dovrà presentare apposita istanza al delegato contestualmente al versamento del saldo prezzo. Il custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560 co. 8 cpc. Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura*;
- che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode/Delegato;
- per la visione dei beni immobili le richieste dovranno obbligatoriamente essere trasmesse tramite il Portale delle Vendite Pubbliche accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il format di prenotazione il professionista/custode identificato sul portale quale "soggetto al quale rivolgersi per la visita del bene" riceverà una mail di notifica che potrà poi essere gestita accedendo all'apposita area riservata del PVP "gestione richieste visita immobile" ovvero tramite email del Professionista delegato.

Lecce, li 5 maggio 2026

Il Professionista Delegato  
Avv. Federico Mazzarella De Pascalis